

(1909)



MINISTERO
DELLA
ISTRUZIONE PUBBLICA

Direzione Gener. della istruz. superiore

Vigente

Divisione II.

N. di { Posizione I
Protocollo

Risposta a

OGGETTO

Applicazione della legge 19 Luglio 1909.

ALLEGATI



Al Rettore

della R. Università

di

N. B. Indicare sempre, nella risposta, la Divisione scrivente, la data ed i numeri di archivio e di posizione.

Roma addì 1 Agosto 1909.

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio u. s. n. 177, è stata pubblicata la legge 19 luglio 1909, n° 496, concernente i provvedimenti per l'istruzione superiore.

Nell'intento di dare, per quanto è possibile, la più sollecita esecuzione alla legge stessa, per la parte che si riferisce al personale assistente e tecnico, prego la S. V. di invitare i Direttori dei singoli Istituti scientifici e i titolari delle cattedre di discipline dimostrative di cotesta Università a far pervenire a questo Ministero non più tardi del 28 agosto corrente, le proposte relative al rispettivo personale.

Per agevolare siffatto compito ai Direttori suddetti, il Ministero ha preparato appositi moduli a stampa, di cui si inviano alla S. V. tanti esemplari quanti sono i Gabinetti di codesto Ateneo, acciocchè voglia curare che siano in essi indicate, per ciascun Istituto, le rispettive proposte.

Ogni modulo contiene da una parte il ruolo organico vigente per il personale del relativo Gabinetto prima dell'attuazione della legge, ed a lato di ciascun posto di ruolo l'indicazione della persona che attualmente l'occupa; dall'altra il nuovo ruolo del personale assistente e del personale tecnico assegnato all'Istituto. A fianco di ciascuno di questi posti, indicati con le nuove denominazioni, ogni direttore designerà, nella prima colonna la persona cui intende che il posto stesso sia conferito per il periodo dal 1º agosto al 31 ottobre 1909, nella seconda la persona che propone per l'anno scolastico 1909-910, a decorrere dal 1º novembre p. v.

Con ciò si intende, implicitamente, che rimangono di nessun effetto le proposte per le nomine e conferme del personale assistente già inviate al Ministero, dovendo le medesime essere rinnovate in armonia coi ruoli organici approvati con la legge.

È superfluo avvertire che per i posti di nuova istituzione non debbono i direttori fare per ora alcuna proposta, giacchè essi, a norma dell'art. 34 della legge, non potranno essere conferiti se non dopo un biennio dall'applicazione della medesima, quando, cioè, avranno completa attuazione i nuovi organici stabiliti per i singoli istituti e cattedre.

Nell'apposito specchietto saranno indicate da ciascun direttore quelle tra le persone attualmente in servizio, le quali, non essendo, eventualmente, designate per alcuno dei posti assegnati all'istituto dalle nuove tabelle organiche, potranno a norma del citato articolo 34, esser mantenute nei rispettivi uffici in via provvisoria e non oltre un biennio dall'applicazione della legge.

Alla S. V. raccomando in modo specialissimo di darsi premura di far pervenire con la massima sollecitudine ai direttori dei singoli istituti, anche se essi si trovino fuori della residenza, i rispettivi moduli e di far loro presente la necessità che i prospetti stessi siano restituiti, debitamente e regolarmente completati nel termine suindicato, nel duplice intento di assicurare fin dal principio del prossimo anno scolastico il normale funzionamento dei Gabinetti scientifici e di giovare agli interessati con la più sollecita attuazione dei provvedimenti economici che li riguardano.

Ed una particolare raccomandazione debbo poi rivolgere, a mezzo di V. S., ai signori direttori stessi, che, cioè, ad evitare ritardi od inconvenienti, essi si compiaciano di formulare le loro proposte in modo chiaro, preciso ed esplicito *entro i limiti dei nuovi organici*, e curino altresì di procedere con criteri della più scrupolosa equità e giustizia nella assegnazione dei nuovi posti nei casi in cui vi sia riduzione di organico e, conseguentemente, alcuni del personale attuale debbano rimanere in soprannumero.

Rivolgo infine viva e particolare preghiera alla S. V. ed ai predetti direttori

di astenersi, per ora, dall'esprimere voti o dal far premure sia direttamente, sia indirettamente, per ottenere modificazioni ai ruoli organici degli istituti scientifici, testé approvati, poichè siffatte richieste, mentre non potrebbero pel momento esser prese in considerazione, intralcerebbero inutilmente l'opera assai grave e complessa dell'attuazione della legge. A tempo opportuno il Ministero non mancherà di comunicare le norme per l'invio delle relative proposte, sulle quali, ai sensi di legge, sarà sentito il Consiglio superiore per la revisione delle tabelle da farsi entro il biennio dalla compiuta applicazione della legge.

Mi riservo di dare con apposita circolare opportune istruzioni per l'esecuzione dei provvedimenti che si riferiscono al personale subalterno.

Il Ministro

RAVA

